



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 212 del 09-12-2019)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022. PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2020-2021-2022

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre alle ore 11:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

Alemanno Nicola	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **Nicola Alemanno**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

– L’art. 4- comma 1 – del D. Lgs n.165/2001 che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo, i quali definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare;

– L’art. 6 – comma 2 e 3 – del D. Lgs n.165/2001 secondo cui *“Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

“ In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n° 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n° 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

– Il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione pubblicato in G.U. n° 173 del 27.07.2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche secondo cui *“La nuova visione introdotta dal D.Lgs 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze”* diventando così uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativo, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Le richiamate linee di indirizzo, inoltre, prevedono che il piano triennale del fabbisogno venga redatto senza maggior oneri finanziari e indichi la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dall’ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti;

– L’art 19-comma 8, della L.448/2001 il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

– Il comma 557-bis dell’art. 1 della L.296/2006, aggiunto dal comma 7 dell’art 14 D.L.

78/2010 come modificato dalla relativa legge di conversione secondo cui *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.....”*;

– Il comma 557 -ter della sopra citata Legge secondo cui in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione del personale scatta il divieto di assunzione;

– L’art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, che ha aggiunto il comma 557-quater all’art.1 della L.296/2006 secondo cui *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”(triennio 2011-2013)*;

– L’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014, secondo cui a decorrere dal 2018 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

– L’art.3, comma 5 *sexies*, del D.L. 90/2014, come modificato dal D.L. 4/2019 convertito in L.26/2019 secondo cui *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*;

– L’art.3, comma 5, del D.L. 90/2014, come modificato dal D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019 che consente di utilizzare i risparmi delle cessazioni del quinquennio precedente in sostituzione del triennio precedente;

– L’art. 33 del D.L. 34/2019 che introduce una modifica significativa del sistema della capacità assunzionali dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn - over , prevedendo che, a decorrere dalla data prevista dal decreto attuativo, i Comuni possano effettuare assunzioni di persona a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. I Valori soglia saranno definiti con DM, previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali. I Comuni in cui il rapporto fra la spesa del personale e le predette entrate risulterà superiore al valore soglia, adotteranno un percorso graduale di riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025 i Comuni che registreranno un rapporto superiore al valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia. Fino alla data che sarà definita in sede di decreto attuativo mantengono vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità assunzionali;

– L’art. 9 ,comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 che dispone, tra

l'altro "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli art. 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, e successivi modificazioni gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009.....Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni le provincie autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario assunzioni necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art 70,comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art 1 della L.27/12/2006 n.296 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Dato atto che :

- Nell'anno 2019 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche nel 2020 ;
- I Responsabili delle Aree hanno effettuato la verifica (come da documentazione in atti) della condizione organizzativa della propria Area e che non risultano – da tale verifica – condizioni di eccedenza di personale;
- Con D.G.C. n. 108 del 2017 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive, ai sensi dell'art 48-comma 1 – D.Lgs 196/2006, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- E' stato rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti ai sensi dell'art 27-comma 2-lettera C del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 di integrazione dell'art 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008;
- Sono stati rispettati i termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione delle relative informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni ex art .9 - comma 1 *quinquies* – del D.L.113/2016;
- Con D.G.C. n. 50 del 15/03/2019 e successive modifiche, è stato approvato il fabbisogno del personale 2019/2021 e il piano assunzioni 2019;
- Il Comune di Norcia nell'anno 2019 non ha richiesto, né beneficiato di spazi finanziari *ex lege* 232/2016 e pertanto non era tenuto alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi;
- Il Comune di Norcia ha monitorato il rispetto del pareggio di bilancio ai sensi dell'art 1-comma 469- L. 232/2016 ed ha provveduto alla trasmissione dei relativi dati alla RGS;
- Con D.G.C n. 138 del 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il quale dà esecuzione alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2019-2024;

Richiamata:

– La delibera di G.C. n. 50 del 15.03.2019 ad oggetto Programmazione triennale 2019/2021 -Fabbisogno dotazione personale e formazione. Elenco annuale delle assunzioni

– La delibera di G.C. n. 97 del 23.05.2019 e la delibera di G.C. n. 155 del 23.09.2019 di integrazione alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2019/2021;

Atteso che questo Comune tenuto conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Umbria può provvedere ad assumere ulteriori unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui alla vigente normativa;

Viste le Ordinanze del Vicecommissario del Governo per la ricostruzione n.1 del 20/12/2016 e n. 4 del 31/05/2017, le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione n.6 del 28/11/2016, e n. 22 del 04.05.2017 con le quali ai sensi e per gli effetti degli art. 3, 50 e 50bis del D.L. n. 189 del 17/10/2016 si è provveduto all'assegnazione di detto personale al Comune di Norcia;

Rilevato che, ai fini dell'applicazione dell'art 1 – comma 557 *quater* L.296/2006 il valore medio della spesa di personale del Comune di Norcia è pari ad € 2.173.598,91;

Dato atto che la spesa del personale con contratto a tempo determinato sostenuta nel 2009 è stata pari ad € 375.132,07;

Rilevato che, in relazione alle funzioni istituzionali, agli obiettivi di performance organizzativa, di efficienza economicità e qualità dei servizi ai cittadini, si rende necessario nell'anno 2020, procedere all'assunzione di alcune figure professionali;

Valutato pertanto, che è necessario provvedere all'approvazione del Fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, contenente le assunzioni previste, in coerenza con le linee di indirizzo per la programmazione del fabbisogno;

Atteso che, relativamente al presente atto verrà richiesto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art 19-comma 8- L 448/2001;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. DI APPROVARE la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da allegato A), dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
2. DI DISPORRE in particolare che il Piano triennale del personale per il periodo 2020/2022 la copertura dei seguenti posti di organico:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
---------	---------------	---------

1 Istruttore Amministrativo Contabile	C	Economico Finanziario
1 Istruttore Direttivo contabile (ex art. 30 D.Lgs 165/2001)	D	Economico Finanziario
1 Istruttore di Vigilanza	C	Polizia Locale
1 Istruttore di Vigilanza	C	Polizia Locale
1 Educatrice (36 ore settimanali)	C	Affari Generali
1 Educatrice (36 ore settimanali)	C	Affari Generali
1 Operaio	B3	Lavori Pubblici
1 Operaio	B3	Lavori Pubblici
1 Istruttore Amministrativo	C	Demografici

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
---------	---------------	---------

--	--	--

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
---------	---------------	---------

--	--	--

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
---------	---------------	---------

1 Istruttore di Vigilanza	C1	Polizia Locale
1 Operaio	B1	Lavori Pubblici
1 Assistente Sociale	D1	Affari Generali
1 Assistente Sociale (ex art 110 -1°comma-TUEL)	D1	Affari Generali

Di dare atto che, ai sensi dell'art 4- comma 1- L. 205/2016 sono attribuite al Comune di Norcia le seguenti figure professionali sino al 31.12.2020;

UFFICIO	NUMERO	QUALIFICA
---------	--------	-----------

Servizi Demografici	1	Istruttore Direttivo Categoria - D1
Servizi Demografici	1	Istruttore Amministrativo - C1
Polizia Locale	1	Istruttore Amministrativo - C1
Economico Finanziario	1	Istruttore Direttivo Contabile -D1
Economico Finanziario	2	Istruttore Amministrativo - C1
Economico Finanziario	2	Istruttore Direttivo Categoria - D1
Affari Generali	2	Istruttore Direttivo Categoria D1 – Esperto Protezione Civile
Affari Generali	4	Istruttore Direttivo Categoria D1
Lavori Pubblici	1	Istruttore Tecnico - C1
Lavori Pubblici	4	Istruttore Tecnico Direttivo - D1
Lavori Pubblici	1	Istruttore Tecnico Direttivo Protezione Civile-D1
Urbanistica	3	Istruttore Tecnico Direttivo - D1
Urbanistica	1	Urbanistica

Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

05-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

05-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Alemanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 08-01-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 08-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 09-12-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE